**Circolare n° 20/2022** RG Roma, 22 marzo 2022

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI LORO SEDI*

*OGGETTO: riduzione temporanea delle accise sui carburanti – effetti sul gasolio agricolo.*

L'art. 1 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” modifica la tabella A allegata al Testo Unico sulle accise, di cui al decreto legislativo n. 504/1995, riguardo all'entità delle accise sulla benzina e sul gasolio.

La nuova accisa ordinaria è di euro 478,40 e 367,40 euro per mille litri (contro i precedenti 730,80 e 619,80), rispettivamente per la benzina senza piombo e per il gasolio; la riduzione ha carattere temporaneo e vale fino al 30° giorno dalla sua entrata in vigore (oggi).

La norma sospende l'applicazione della restituzione delle accise agli autotrasportatori, in quanto il nuovo valore dell'imposta è inferiore di circa 3,4 centesimi rispetto a quello ordinario su cui può essere richiesto il rimborso dell'accisa (403,22 euro per 1000 litri).

Viene altresì sospesa l'agevolazione prevista per i taxi (punto 12 della Tabella A), nonostante l'accisa ridotta sia maggiore rispetto a quella normalmente prevista per tali veicoli.

Oltre a determinare una riduzione del prezzo alla pompa dei prodotti per autotrazione, le nuove disposizioni riducono in misura corrispondente il prezzo del gasolio agricolo che, come specificato al punto 5 della Tabella A, paga l'accisa nella misura del 22% di quella ordinaria.

Di conseguenza l'accisa “agricola” scende da euro 136,36 per 1000 litri ad euro 80,74 per 1000 litri, con una riduzione del prezzo del prodotto pari a 5,56 centesimi di euro per litro.

*Cordiali saluti*

